

COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Deliberazione 24/338: Servizio di trasporto valori – Delibera di orientamento.

(Seduta del 24 ottobre 2024)

LA COMMISSIONE

PREMESSO CHE

- con nota in data 17 ottobre 2024, indirizzata alla FILCAMS CGIL di Avellino e per conoscenza alla Commissione di Garanzia, la Cosmopol, Istituto di Vigilanza Privata, nel riscontrare la proclamazione di sciopero del 16 ottobre 2024 della suddetta Organizzazione sindacale, per il giorno 31 ottobre 2024, ha eccepito il mancato preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2 della Regolamentazione di settore (adottata dalla Commissione di Garanzia, con Deliberazione n. 06/431 del 19 luglio 2006);
- con la medesima nota l'Azienda ha invitato, pertanto, l'Organizzazione sindacale a revocare lo sciopero, manifestando – tuttavia – la disponibilità ad un incontro tra le parti sociali fissato per il giorno 28 ottobre 2024;
- con nota in data 18 ottobre 2024, pervenuta in pari data, l'Azienda ha comunicato alla Commissione di Garanzia di aver ricevuto ulteriore nota dall'Organizzazione sindacale il 17 ottobre 2024, con la quale la FILCAMS CGIL di Avellino ha escluso che l'attività di *“trasporto valori”* rientri nell'ambito dei servizi pubblici essenziali e che, pertanto, sia soggetta alla relativa disciplina; secondo l'Azienda tale assunto non sarebbe condivisibile, tenuto altresì conto che, proprio nell'ultimo giorno di ciascun mese (nel caso il 31 ottobre 2024), *“i servizi di trasporto valori sono destinati per larga parte a consegnare agli uffici postali siti nel territorio della regione Campania e Regione Basilicata, il capitale necessario alla corresponsione degli emolumenti pensionistici a favore dei pensionati che, di contro, si ritroverebbero senza il sostentamento mensile”*; per tali ragioni l'Azienda ha chiesto alla Commissione di *“valutare nel merito la legittimità dello sciopero indetto dalla FILCAMS CGIL di Avellino e se, nel caso di specie, il servizio di Trasporto Valori non sia ricompreso tra quelli disciplinati dall'art. 1 della Regolamentazione”* per il settore della *“Vigilanza Privata”*;

CONSIDERATO CHE

la Regolamentazione provvisoria del settore denominato “Istituti di Vigilanza” (adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 06/431 del 19 luglio 2006 e pubblicata in G.U. n. 183 dell’8 agosto 2006), all’art. 1 prevede che la disciplina in questione si applica *“alle attività di vigilanza svolte dalle guardie particolari previste negli art. 133 e ss. del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e ulteriormente regolate dal decreto legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155”*.

L’art. 133 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), inserito nel Titolo IV (delle Guardie Particolari e degli Istituti di Vigilanza e di Investigazione Privata) circoscrive il perimetro delle attività *“di vigilanza o custodia”*, a cui destinare le guardie particolari, nell’ambito delle *“proprietà mobiliari od immobiliari”*. Tali attività possono essere svolte, in proprio, *“da enti pubblici, da enti collettivi e da privati”*, titolari di beni mobili o immobili (tramite guardie particolari giurate loro dipendenti) (art. 133 Tulp), ovvero, ricorrendo *“ad enti o privati”* (gli Istituti di Vigilanza) (art. 134 Tulp).

Le guardie particolari giurate (soggette ad autorizzazione prefettizia e alla vigilanza del Questore), nell’ambito dei loro compiti di istituto (la vigilanza e la custodia delle entità patrimoniali) espletano un’attività di pubblico servizio.

Il Decreto Legge 27 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito dalla Legge 31 luglio 2005, n. 155, all’art. 18 ha *“consentito l’affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell’ambito delle linee di trasporto urbano”*. Il Ministero dell’Interno, con D.M. in data 15 settembre 2009, n. 154, ha stabilito le modalità per l’affidamento dei servizi predetti.

Il D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153 (Regolamento recante modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata) ha novellato il R.D. 6 maggio 1940 n. 635, con l’introduzione, tra l’altro, dell’art. 256 *bis* che, al comma 2, elenca le attività di vigilanza costituenti *“servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate”* e, al punto c) indica *“la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore”*.¹

¹Art. 256-bis. “1. Sono disciplinate dagli articoli 133 e 134 della legge tutte le attività di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implicino l’esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attività che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di polizia 2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attività di vigilanza concernenti: a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi

L'Allegato D, del D.M. 1 dicembre 2010, n. 269 (Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256 *bis* e 257 *bis* del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nel dettare, a sua volta, le disposizioni generali riguardanti l'organizzazione dei servizi e l'impiego delle guardie giurate, alla Sezione III[^] (dei singoli servizi di vigilanza privata), precisa che *“gli istituti di vigilanza privata per mezzo delle dipendenti guardie giurate e con l'uso dei mezzi posti a loro disposizione disimpegnano i seguenti servizi”*: tra gli altri, punto 9 *“servizio di trasporto e scorta valori e servizi su apparecchiature automatiche, bancomat e casseforti”*; punto 10 *“servizio di scorta a beni trasportati con mezzi diversi da quelli destinati al trasporto valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi”*; lo stesso Allegato D, nel disciplinare il trasporto valori (punto 3.1.) precisa quanto segue: *“consiste nel trasferimento di somme di denaro o di altri beni e titoli di valore, da un luogo ad un altro effettuato da guardie giurate su veicoli di proprietà o nella disponibilità dell'istituto, equipaggiati secondo quanto previsto dal presente Regolamento, osservando le prescrizioni ivi imposte, nonché quelle contenute nel Regolamento di servizio approvato dal Questore”*.

La normativa sopra richiamata e la definizione del “trasporto valori” enunciata nell'Allegato D, del D.M. 1 dicembre 2010 n. 269, consente di poter affermare che detto servizio rientra nelle attività di vigilanza “di proprietà mobiliari” (contante o di altri beni o titoli di valore) di cui all'art. 133 Tulp.

L'art. 1, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, indica i servizi essenziali nell'ambito dei quali devono essere rispettate regole e procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, allo scopo di garantire il contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, e, alla lett. c) prevede, in particolare, che *“per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti; i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario”*.

pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica; b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell'autorità; ferme restando le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta; c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; nonché la vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi; d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che può costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell'incolumità pubblica o della tutela ambientale. 3. Rientra altresì nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate”

Alla luce di quanto sopra esposto, il servizio di “trasporto valori”, nella specie in favore di Uffici postali e Istituti di credito, costituisce attività strumentale “*fornita a soggetti erogatori di servizi pubblici essenziali*” (art. 1, Regolamentazione di settore). E’ di tutta evidenza, infatti, che in difetto della necessaria provvista sarebbe impedito agli Uffici postali e agli Istituti di credito di erogare il loro servizio.

Per i motivi anzidetti, deve essere, pertanto, rivisitato il precedente orientamento di questa Commissione.

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO

Il servizio di trasporto valori, nella specie riferito a Poste e Istituti di credito, rientra tra le attività di vigilanza svolte dalle guardie particolari giurate, ai sensi degli artt. 133 e ss. del R.D. 18 giugno 1931, n. 733. Al suddetto servizio si applica la disciplina di cui alla legge n. 146/1990, e successive modificazioni, e la Regolamentazione di settore costituendo attività strumentale “*fornita a soggetti erogatori di servizi pubblici essenziali*” (art. 1 della Regolamentazione di settore, adottata con Deliberazione n. 06/431 del 19 luglio 2006).

DISPONE

l’inserimento della presente delibera sul sito internet della Commissione.

LA PRESIDENTE

Prof.ssa Paola Bellocchi